

Allegato C

CODICE COMPORTAMENTALE per la PREVENZIONE del RISCHIO delle INFILTRAZIONI di TIPO MAFIOSO della

Gran Sasso Acqua S.p.A.

DEFINIZIONI	3
1. FINALITÀ	4
2. SITUAZIONI A RISCHIO	4
3. SELEZIONE DEL PERSONALE	5
4. INFORMAZIONI PREVENTIVE	5
5. INFORMAZIONI CONTINUATIVE	6
6. FORMAZIONE PROFESSIONALE	6
7. SELEZIONE DEI FORNITORI	6
8. SELEZIONE DEI SUBCONTRAENTI	8
9. VERIFICA DEI FORNITORI	8
10. PAGAMENTI ED OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ	8
11. GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI ED ULTERIORI REGOLE COMPORTAMENTALI	8

Definizioni

- **GSA/Società:** Gran Sasso Acqua SpA;
- **CODICE ETICO:** Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione di GSA del 2020;
- **DECRETO/D.Lgs. 231/01:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231¹;
- **DESTINATARI:** coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società; i lavoratori subordinati della Società, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività; chi, pur non appartenendo alla Società, operi, a qualsiasi titolo, nell'interesse della medesima; i collaboratori e controparti contrattuali in generale;
- **DIPENDENTI:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società nonché i lavoratori in distacco o in forza di contratti di lavoro parasubordinato;
- **MODELLO/MOGC:** il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, comprensivo della sua parte generale e parte speciale, ex D.Lgs. 231/01;
- **ORGANISMO/OdV:** l'Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/01;
- **REATI:** i reati di cui agli artt. 24, 24 *bis*, 24 *ter*, 25, 25 *bis*, 25 *bis.1*, 25 *ter*, 25 *quater*, 25 *quater.1*, 25 *quinquies*, 25 *sexies*, 25 *septies*, 25 *octies*, 25 *novies*, 25 *decies*, 25 *undecies*, 25 *duodecies*, 25 *terdecies* e 25 *quaterdecies* del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e i reati previsti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001;
- **T.U.A.:** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambiente);
- **T.U.S.:** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo Unico della Sicurezza);
- **CODICE APPALTI:** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- **T.U.F.:** il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

¹ E successive integrazioni e modificazioni: tale precisazione vale per qualsivoglia legge, regolamento o complesso normativo richiamato nel Modello.

1. Finalità

Il presente Codice comportamentale per la prevenzione del rischio di infiltrazioni di tipo mafioso è strumento di gestione e controllo della società, atteso che consente di fronteggiare il rischio di infiltrazione da parte di organizzazioni criminali nella gestione degli appalti e dei finanziamenti pubblici.

Il presente Codice è un elemento di completamento del Modello di organizzazione e gestione predisposto, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, dalla GSA, ferme restando le normative generali e quelle di settore relative all'attività d'impresa ed ai rapporti con i diversi interlocutori.

Il presente Codice, in conformità agli altri elaborati costituenti il Modello di organizzazione e gestione della GSA, prende in considerazione tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento dell'attività della società: *risorse umane, fornitori, istituzioni ed altri attori collettivi, territoriali od esponenziali.*

2. Situazioni a rischio

La corretta individuazione del rischio di infiltrazione da parte di organizzazioni criminali, volta ad evitare che queste condizionino l'attività d'impresa strumentalizzandola al conseguimento di illeciti vantaggi, necessita di un'accurata analisi sia preventiva che continuativa del territorio e/o del contesto.

L'obiettivo di cui al precedente comma richiede la raccolta del maggior numero possibile di dati ed informazioni utili per la conoscenza dei soggetti operanti sul territorio.

Al fine di una corretta raccolta di dati ed informazioni, saranno presi in considerazione i seguenti elementi:

- a) eventuale sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione ai sensi della normativa antimafia del d.lgs. n. 159 del 2011;
- b) applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- c) applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la

- persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- d) costituzione di enti nei quali figurano - come soci, amministratori o gestori - persone (o prossimi congiunti) che facciano parte o abbiano fatto parte delle imprese o degli enti nelle situazioni indicate *sub a), b) e c)*, ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili all'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 - e) imprese che, sulla base di elementi fattuali, devono ritenersi costituite al solo fine di favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali oppure di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
 - f) imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;
 - g) intervento, nel corso di trattative commerciali, di persone o di enti privi di legittimazione ad interloquire nella trattativa medesima;
 - h) mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia, o dell'autocertificazione sostitutiva di cui al successivo art. 3;
 - i) mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.

L'accertamento di una delle situazioni appena elencate, incide negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale dei soggetti interessati, salvo il caso di esito favorevole del procedimento o processo o di idonee giustificazioni fornite dagli stessi.

Ai fini della suddetta valutazione di affidabilità professionale, deve tenersi conto altresì del contesto temporale in cui sono stati compiuti i fatti addebitati alla controparte contrattuale.

3. Selezione del personale

La selezione del personale, di qualunque livello esso sia, deve essere compiuta secondo i seguenti criteri:

- a) grado di professionalità rispetto all'incarico o alle mansioni esperibili;
- b) parità di trattamento;
- c) affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

4. Informazioni preventive

Ai fini della valutazione preventiva dei soggetti candidati all'assunzione è necessario preliminarmente acquisire, dalle autorità pubbliche localmente competenti, i dati e le informazioni necessarie per ricostruire il contesto sociale nonché le relazioni con l'ambiente di appartenenza di tali soggetti, sempre che dette informazioni assumano significato sintomatico.

In tale prospettiva, i soggetti candidati all'assunzione devono produrre:

- a) certificato penale generale;
- b) certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi;
- c) *in alternativa*, autocertificazione circa il fatto di non aver subito condanna, né di avere procedimenti in corso per i seguenti reati: associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 - *bis* c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 - *ter* c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 - *bis* c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 - *ter* c.p.).

5. Informazioni continuative

GSA favorisce la comunicazione alla Prefettura dei nominativi dei lavoratori assunti, indicando le mansioni degli stessi, nonché, ove possibile, i trasferimenti e le cessazioni dal rapporto di lavoro.

Con appositi protocolli, da concordare con le Autorità prefettizie, vengono definite le procedure (tempi, modalità e limiti) attraverso le quali procedere alle suddette comunicazioni.

Il lavoratore, di qualunque livello, è tenuto a comunicare a GSA l'eventuale sottoposizione a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di criminalità organizzata o, comunque, per reati che incidano sui requisiti di professionalità ed affidabilità.

6. Formazione professionale

Il personale di GSA è informato dalla Dirigenza aziendale, circa i rischi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata. A tale scopo il personale è messo al corrente circa la presenza sul territorio di eventuali soggetti appartenenti alla criminalità organizzata.

La GSA organizza corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento in merito all'evoluzione dei rischi di inquinamento da criminalità organizzata e all'educazione alla legalità.

La puntuale osservanza delle regole di cui al presente Codice è elemento di valutazione della professionalità.

7. Selezione dei fornitori

Il pericolo di infiltrazioni criminali, in relazione alla natura dell'appalto, può essere prevenuto mediante l'utilizzo del massimo numero possibile di informazioni, sia nella fase di scelta del fornitore che nella valutazione delle condotte successive.

La selezione dei fornitori deve essere effettuata secondo i seguenti criteri e principi:

- a) trasparenza delle procedure di selezione;

- b)** pari opportunità di accesso;
- c)** professionalità;
- d)** affidabilità;
- e)** economicità.

Il principio di economicità non può mai prevalere sugli altri criteri.

L'accertamento dei requisiti deve essere compiuto al primo contatto con il fornitore od al momento dell'inclusione del medesimo nella lista (se esistente).

Spetta al responsabile dell'esecuzione, indipendentemente dall'importo del contratto, rendere noto alla Prefettura qualsiasi nuovo contratto con i nominativi dei contraenti, anche al di fuori dei casi di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi, per le attività imprenditoriali di di seguito riportate (art.1 comma 53 della legge 190/2012 e smi). Tale attività può essere svolta attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori.

Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a)** estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- b)** confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- c)** noli a freddo di macchinari;
- d)** fornitura di ferro lavorato;
- e)** noli a caldo;
- f)** autotrasporti per conto di terzi;
- g)** guardiania dei cantieri;
- h)** servizi funerari e cimiteriali;
- i)** ristorazione, gestione delle mense e catering;
- j)** servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

I fornitori con cui GSA verrà in contatto dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, che agiscono in nome proprio ovvero dovranno indicare la persona fisica o giuridica, effettiva titolare o beneficiaria del rapporto, fornendo documentazione idonea a consentirne l'identificazione.

L'accertamento dei requisiti di affidabilità non dovrà essere compiuto dei confronti di fornitori che operano in settori sottoposti a vigilanza pubblica, ovvero iscritti ad Albi per i quali il requisito di affidabilità è condizione imprescindibile all'iscrizione medesima.

Qualora il fornitore svolga un'attività per la quale (o per parte della quale) siano necessarie autorizzazioni, permessi, licenze o concessioni ed il rapporto da instaurare con la GSA richieda tali autorizzazioni, permessi, licenze o concessioni, la consegna della documentazione corrispondente costituisce requisito indispensabile per l'instaurazione di qualsivoglia rapporto e per l'iscrizione nel Sistema di qualificazione.

Qualora il fornitore intendesse avvalersi di qualsiasi forma di collaborazione da parte di altre imprese dovrà darne previa comunicazione alla GSA producendo la documentazione della società interveniente dalla quale risulti l'adesione alle regole di questo Codice e della normativa vigente.

La dichiarazione falsa od incompleta di elementi essenziali comporterà la risoluzione del contratto.

8. Selezione dei subcontraenti

Ai subcontraenti si applicano le previsioni previste per i fornitori.

9. Verifica dei fornitori

L'Organo di amministrazione deve valutare semestralmente la possibilità di destinare risorse per la verifica dei clienti e dei fornitori, ed in ogni caso tutte le volte in cui l'accesso di un nuovo fornitore per sua natura lo richieda

10. Pagamenti ed obbligo di tracciabilità

Deve essere garantita la tracciabilità dei pagamenti e/o delle transazioni finanziarie che pertanto, devono essere eseguiti tramite intermediari autorizzati (ad esempio, istituti di credito), il tutto nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

I fornitori, i clienti e i subcontraenti non possono cedere a terzi, sotto qualsivoglia forma, il proprio credito o il proprio debito nei confronti della GSA se non nei casi previsti dalla normativa vigente.

11. Gestione dei lavori pubblici ed ulteriori regole comportamentali

I responsabili di cantiere, sulla base di regole stabilite da GSA, garantiscono un'efficace vigilanza, tale da consentire l'accesso all'area soltanto a persone o mezzi autorizzati.

A questo scopo sono attivati i sistemi informatici o di video-sorveglianza presenti in sede, idonei ad assicurare la registrazione degli ingressi nell'area di cantiere e presso la sede;

l'accesso all'area di cantiere dev'essere limitato soltanto alle persone ed ai mezzi provvisti di documento identificativo.

Il documento identificativo deve essere esibito a richiesta del personale di vigilanza; in caso di diniego, è impedito l'ingresso. È fatto divieto a tutti i prestatori di lavoro della società di sottostare a richieste estorsive di qualsiasi tipo (pizzo, messa a posto, offerte ecc.), da chiunque formulate; il prestatore di lavoro è in ogni caso tenuto ad informare l'autorità di polizia.

Nel caso di attentati ai beni aziendali o di minacce, è fatto obbligo a tutti i prestatori di lavoro di informare immediatamente le autorità di polizia, fornendo senza reticenza e con pieno spirito di collaborazione, tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini.

È altresì immediatamente segnalato all'Organismo di Vigilanza, da parte di chiunque ne venga a conoscenza, ogni ulteriore fatto od elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali sull'attività della società.

L'Organismo di Vigilanza, in via autonoma, valuta l'attendibilità della segnalazione e provvede, tra l'altro, ad informare immediatamente la struttura interna alla società competente a gestire i profili legali della segnalazione alla Prefettura.

Sono garantiti la riservatezza e, nei limiti del possibile, l'anonimato, a coloro che adempiono agli obblighi di segnalazione o denuncia, con il pieno supporto, anche di assistenza legale, garantito da GSA.

GSA verifica che non siano realizzate attività di ritorsione, di qualsivoglia natura, nei confronti del soggetto denunciante ed informa le autorità competenti per l'eventuale attivazione di adeguate misure di protezione.

Per la segnalazione, anche in forma anonima, di rischi concreti di infiltrazione criminale, sarà anche attivato, se possibile, un numero verde, munito di impianto automatico di registrazione, ovvero altre idonee misure. L'attivazione delle suddette misure è resa nota mediante efficaci forme di pubblicità.

La mancata osservanza da parte dei prestatori di lavoro, dipendenti, dirigenti e amministratori, degli obblighi di segnalazione relativi ai rischi concreti di infiltrazione criminale costituisce grave illecito disciplinare.